



REGOLAMENTO PER LA RIPRODUZIONE DEI BENI
DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO,
ARCHEOLOGICO E ARCHITETTONICO DEI
MUSEI ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE
TORINO MUSEI

Articolo 1 - Principi generali e finalità

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina la riproduzione e l'uso dei beni appartenenti al patrimonio storico, artistico, archeologico e architettonico dei Musei gestiti dalla Fondazione Torino Musei, alla luce della normativa vigente, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e della normativa sulla protezione del diritto d'autore (L. 633/1941).
- 1.2 È interesse della Fondazione favorire la valorizzazione, lo studio e la ricerca artistica e scientifica, nonché la diffusione e la conoscenza del patrimonio stesso, ispirati a principi di trasparenza ed economicità.

Articolo 2 – Campo di applicazione

- 2.1 Il presente Regolamento si applica alle richieste di riproduzione di qualsivoglia bene, o parte di esso, appartenente al patrimonio storico, artistico, archeologico e architettonico affidato alla Fondazione.

DIRITTI DI RIPRODUZIONE

Articolo 3 – Modalità di richiesta di riproduzione

- 3.1 La Fondazione Torino Musei è titolare di ogni diritto inerente la riproduzione di qualsivoglia bene o parte di esso appartenente al patrimonio affidato alla Fondazione in forza dell'art. 2 della Convenzione sottoscritta con la Città di Torino per la "Concessione in uso di beni e affidamento della gestione dei servizi museali".
- 3.2 Ex art. 107 del Codice dei Beni Culturali, fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni culturali affidati alla Fondazione e le disposizioni in materia di diritti d'autore, possono essere oggetto di concessione le facoltà di riproduzione con qualsiasi strumento, tecnica, procedimento, anche attualmente non noto, e l'uso strumentale e precario di tali beni e del materiale relativo ai medesimi (stampe fotografiche, negativi, diapositive, immagini digitali, riprese cinematografiche e televisive, nastri, dischi ottici, calchi, rilievi e altro).
- 3.3 Ogni richiesta di riproduzione, sia essa formulata da soggetti pubblici o privati, è rivolta al Dirigente dell'Archivio Fotografico, e deve contenere ogni dato e informazione necessari per valutarla e darvi seguito. In particolare il richiedente dovrà indicare: mezzi, modalità, luogo di esecuzione delle riproduzioni, finalità e destinazione delle medesime, quantità che intende ottenere e immettere sul mercato, nonché le forme di distribuzione. Il Dirigente dell'Archivio Fotografico potrà, se necessario, chiedere parere in merito alla richiesta al Direttore del Museo a cui il bene riprodotto è assegnato.
- 3.4 Ogni richiesta di riproduzione deve essere accompagnata dall'impegno a rispettare il Regolamento adottato dalla Fondazione per la concessione.

- 3.5 Il Dirigente dell'Archivio Fotografico, sulla base dei predetti elementi, esprime la propria valutazione secondo i criteri esplicitati nel presente Regolamento e rilascia, in merito, autorizzazione o motivato diniego.
- 3.6 Il presente Regolamento tiene conto altresì dei diritti dei proprietari o aventi titolo rispetto ai beni custoditi presso la Fondazione a titolo di comodato, prestito o deposito. Nel caso sussistano diritti in capo a terzi, questi dovranno essere informati dall'utilizzatore al fine di ottenere la specifica autorizzazione. Eventuali diversi accordi contenuti negli atti disciplinanti il regime giuridico di permanenza del bene presso le collezioni civiche, che verranno resi noti al momento della richiesta.
- 3.7 La Fondazione non è responsabile per eventuali diritti che siano dovuti agli autori viventi o ai loro eredi; è onere del richiedente ottenere le specifiche autorizzazioni, anche da parte della SIAE o delle Società Editori dei rispettivi paesi.

Articolo 4 – Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione

- 4.1 La riproduzione di un bene culturale è soggetta al pagamento dei canoni di concessione e dei corrispettivi stabiliti nell'apposito tariffario, allegato al presente Regolamento.
- 4.2 La determinazione dei canoni di concessione e dei corrispettivi connessi alle riproduzioni tiene conto:
- del carattere e delle finalità delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
 - delle modalità e dei mezzi di esecuzione delle riproduzioni;
 - del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
 - dell'utilizzazione delle riproduzioni medesime, con riferimento anche al beneficio economico del destinatario, alle modalità di distribuzione e alla quantità che si intende immettere sul mercato.
- 4.3 I canoni sono corrisposti in via anticipata, pena la revoca dell'autorizzazione.
- 4.4 La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere il rimborso di spese ulteriori eventualmente sostenute per ricerca, assistenza tecnica, o per qualsiasi altro motivo, secondo quanto stabilito nel tariffario.
- 4.5 Salvo diversi accordi comunicati in sede di autorizzazione, i canoni e corrispettivi per i beni custoditi dalla Fondazione a qualsiasi titolo (es. prestito, comodato) sono corrisposti alla Fondazione stessa.
- 4.6 I canoni e i corrispettivi presenti nel tariffario allegato non includono l'IVA, ove applicabile. Sono altresì a carico dei richiedenti le spese di spedizione e di imballaggio delle riproduzioni o comunque del materiale richiesto, le commissioni bancarie e ogni spesa inerente o conseguente, a carico dei richiedenti.
- 4.7 In occasione dell'istituzione di una modalità automatizzata *on line* per inoltrare la richiesta di riproduzione di un bene culturale e per effettuare il conseguente pagamento dei canoni di concessione, verrà avviato un sistema di crediti progressivi verificabile sul sito appositamente predisposto.
- 4.8 Le tariffe di cui all'allegato possono essere soggette a revisione da parte della Fondazione, attraverso apposita Disposizione.

Articolo 5 – Richieste in urgenza

- 5.1 In caso di richieste da evadere con urgenza motivata, entro le successive 48 ore, le tariffe saranno maggiorate del 100%. E' fatto salvo il diritto di cronaca di cui al successivo art. 7.3

Articolo 6 – Disciplina della concessione

- 6.1 La concessione non è cedibile, né trasferibile, e viene rilasciata in via non esclusiva, per un solo utilizzo concordato, previo accertamento dei requisiti prescritti, del pagamento dei canoni, degli eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi, e della cauzione, ove richiesta.
- 6.2 Ogni esemplare riprodotto dovrà indicare, nelle forme previste dal caso, le specifiche dell'opera originale (autore, titolo, dimensione, tecniche e materiali, provenienza e data), il Museo di appartenenza, e dovrà riportare la menzione "su concessione della Fondazione Torino Musei", nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
- 6.3 Salvo accordi speciali dovranno essere consegnate alla Fondazione tre copie della pubblicazione o riproduzione, entro un mese dalla realizzazione o dalla diffusione.
- 6.4 È proibito qualsiasi uso diverso da quello autorizzato. Per ogni uso ulteriore e/o diverso, è necessaria una nuova autorizzazione scritta da parte della Fondazione e il pagamento dei relativi canoni e corrispettivi.
- 6.5 È espressamente vietato inserire le riproduzioni concesse in banche dati autonome e archivi, digitali e non.
- 6.6 In ottemperanza all'art. 109 Codice dei Beni Culturali, qualora la concessione abbia a oggetto la riproduzione di beni culturali o di riprese in genere, in qualsiasi forma essa si realizzi, sia essa eseguita per conto della Fondazione o per conto del richiedente stesso, questa è soggetta:
- al deposito presso la Fondazione del doppio originale di ogni riproduzione o ripresa, secondo le modalità esplicitate nel successivo art. 9;
 - alla consegna, dopo l'uso, della riproduzione originale (negativo, fotocolor, ripresa, ...) nei tempi indicati al successivo art. 8.
- 6.7 In caso di utilizzo di professionisti incaricati dal richiedente per la riproduzione (successivo art. 9.5), il fotografo e/o l'operatore, unitamente al richiedente/committente, rinunciano al copyright sull'immagine al momento dell'esecuzione della ripresa, rilasciando idonea dichiarazione di cessione a favore della Fondazione Torino Musei di tutti gli inerenti diritti di utilizzazione. È onere del richiedente produrre tale dichiarazione alla Fondazione al momento della consegna dell'originale o del negativo, pena la revoca dell'autorizzazione.
- 6.8 Per le stampe fotografiche da negativo originale su lastra di rilevanza storica, a scopo conservativo, è dovuto alla Fondazione un duplicato su pellicola o in formato digitale (in relazione alle condizioni del supporto) del fototipo prescelto.

Articolo 7 – Riproduzioni non soggette al pagamento dei diritti

- 7.1 L'acquisizione di riproduzioni per uso strettamente personale o per motivi di studio (scolastico e/o universitario) è soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione. In tal caso il richiedente dovrà sottoscrivere un impegno relativo alla non divulgazione, diffusione o vendita al pubblico delle copie ottenute.

- 7.2 Sono altresì esenti le riproduzioni richieste da soggetti pubblici per finalità di ricerca, studio e valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese di ripresa e accompagnamento previste nel caso di pubblicazione.
- 7.3 È fatto salvo il diritto di cronaca. Per diritto di cronaca si intende la comunicazione al pubblico svolta nei limiti dello scopo informativo ai sensi dell'art. 65, comma 2, Legge 633/1941.

TIPOLOGIA DI RIPRODUZIONE

Articolo 8 – Fotocolor, stampe fotografiche e immagini digitali

- 8.1 Per la duplicazione delle trasparenze (DIA / fotocolor) e per le stampe fotografiche da negativi di proprietà della Fondazione, e per nuove riprese analogiche o digitali il richiedente dovrà avvalersi dei servizi offerti dall'Ente.
- 8.2 Le spese relative alla duplicazione, stampa ed eventuali nuove riprese – in duplice copia – sono a carico del richiedente, alle condizioni stabilite nel tariffario allegato.
- 8.3 Per ottenere il noleggio di trasparenze e immagini digitali ad alta risoluzione nella disponibilità della Fondazione, è necessario apposita richiesta formulata al Dirigente dell'Archivio Fotografico nei termini di cui al precedente art. 3.3.
- 8.4 L'importo del noleggio deve essere corrisposto anche in caso di mancato utilizzo.
- 8.5 Le trasparenze devono essere restituite nel termine massimo di mesi tre dalla data della consegna al richiedente, nella propria confezione integra con il documento originale di accompagnamento.
- 8.6 In caso di ritardo nella restituzione sarà dovuto un importo aggiuntivo rispetto a quanto stabilito per il noleggio, indicato nel tariffario allegato.
- 8.7 Per ogni fotocolor perduto o deteriorato sarà dovuta la penale indicata nel tariffario.
- 8.8 Con il pagamento del corrispettivo di noleggio si ha diritto all'utilizzazione dell'immagine, in via non esclusiva, per una edizione a stampa, in una lingua, per un passaggio televisivo, o per un singolo sito web in una lingua.
- 8.9 Per edizioni successive, per ulteriori passaggi televisivi, nonché per ogni utilizzazione diversa dovrà essere presentata richiesta specifica e dovranno essere preventivamente corrisposti i diritti di riproduzione come fissati nel presente tariffario. Nessun uso diverso da quello dichiarato nella richiesta è legittimo senza specifica autorizzazione scritta.
- 8.10 In particolare è vietata la duplicazione non autorizzata in qualsiasi forma (analogica o digitale); le immagini non possono essere in alcun modo conservate o archiviate dal consegnatario o entrare a far parte di un archivio, digitale e non.
- 8.11 Per il materiale fotografico in possesso della Fondazione Torino Musei e relativo a beni non appartenenti alla stessa, ma concessi alla Fondazione stessa a titolo di deposito, prestito o altro, si applica il presente Regolamento (punto 3.5) e i canoni previsti dal tariffario allegato, previo accordo con il titolare del bene. L'utilizzo dell'immagine dovrà comunque avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi.
- 8.12 È vietato copiare, trasferire a qualsiasi titolo a terzi, diffondere on line i fotocolor e le immagini ottenute in noleggio.

Articolo 9 – Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

- 9.1 Qualora non siano già disponibili nei formati richiesti fototipi riproducenti opere, luoghi di esposizione e ambienti di pertinenza dei Musei gestiti dalla Fondazione, il richiedente può essere autorizzato, previo pagamento del corrispettivo, a ottenere una nuova ripresa, rispondente alle sue esigenze.

- 9.2 La richiesta, formulata secondo le indicazioni di cui al precedente art. 3.3, dovrà contenere anche un elenco esatto delle opere e dei luoghi interessati dalle riprese.
- 9.3 La realizzazione della nuova ripresa avviene a cura della Fondazione da fotografi e operatori accreditati, secondo modalità e tempistiche concordate con la Fondazione.
- 9.4 Ogni nuova ripresa sarà realizzata in duplice copia: la prima copia verrà consegnata immediatamente alla Fondazione, la seconda copia sarà consegnata al richiedente, che dopo l'uso autorizzato, dovrà farla pervenire alla Fondazione entro 3 mesi dalla consegna.
- 9.5 A discrezione della Fondazione, può essere concessa l'autorizzazione a far eseguire riprese fotografiche di opere, luoghi di esposizione e ambienti di pertinenza dei Musei a fotografi e operatori non accreditati presso la Fondazione.
- 9.6 La ripresa sarà realizzata in duplice copia: la prima copia dovrà essere consegnata alla Fondazione entro 15 giorni dalla effettuazione della ripresa, e accompagnata dalla dichiarazione di cui al precedente art. 6.7; la seconda copia dovrà pervenire alla Fondazione, dopo l'uso autorizzato, entro 3 mesi dall'effettuazione della ripresa.
- 9.7 In caso di ritardo o di mancata consegna saranno addebitate al richiedente le penali previste ai precedenti punti 8.6 e 8.7.
- 9.8 In entrambi i casi saranno interamente a carico del richiedente i costi di realizzazione e i costi per l'assistenza e/o l'accompagnamento previsti nel tariffario allegato e addebitati separatamente.

Articolo 10 – Casi particolari

- 10.1 La Fondazione può, motivatamente, escludere dalla riproducibilità o da tecniche specifiche di riproduzione beni che, per particolare stato di conservazione, possano essere danneggiati.
- 10.2 Di norma le opere da riprodurre non devono essere rimosse dalla loro specifica collocazione, staccate da pareti o liberate da cornici e vetrine, se non su autorizzazione della Fondazione e in presenza di addetti della Fondazione medesima.
- 10.3 Il presente Regolamento si applica anche a modalità, tecniche, strumenti e procedure di riproduzione attualmente non noti.
- 10.4 Salvo casi particolari, non sono consentite riproduzioni e riprese delle opere in corso di restauro.

DIRITTI DI DIFFUSIONE DELLE RIPRODUZIONI

Articolo 11 - Pubblicazione cartacea

- 11.1 Per le riproduzioni destinate alla pubblicazione cartacea deve essere corrisposto il diritto indicato in tariffario.
- 11.2 L'editore è obbligato alla richiesta della preventiva autorizzazione di cui al precedente art. 3, per la corretta utilizzazione o impiego del materiale illustrativo, all'apposizione a stampa su ogni esemplare riprodotto delle specifiche di cui al precedente art. 6.2.

- 11.3 L'editore è obbligato, ove richiesto dalla Fondazione, all'invio preventivo di una prova di stampa.
- 11.4 Non sono considerate pubblicazioni le tesi e ogni altro lavoro utile ai fini del conseguimento di titoli di studio.
- 11.5 Il diritto si intende corrisposto per il numero di copie dichiarato e per una sola edizione, in una sola lingua.
- 11.6 In ogni caso è sempre dovuto il rimborso delle spese.
- 11.7 Per ogni successiva edizione, o ristampa, è necessario richiedere nuovamente l'autorizzazione, previo pagamento dei relativi diritti.

Art. 12 – Edizioni multimediali, siti internet e trasmissione TV

- 12.1 Per le riproduzioni destinate alla diffusione in edizioni multimediali, in siti internet e trasmissione TV deve essere corrisposto il diritto indicato in tariffario per ogni tipologia.
- 12.2 L'utilizzatore è obbligato alla richiesta della preventiva autorizzazione, di cui al precedente art. 3, per la corretta utilizzazione o impiego del materiale, all'apposizione su ogni esemplare riprodotto delle specifiche di cui al precedente art. 6.2, e all'indicazione che è vietata l'estrapolazione e il riutilizzo delle immagini contenute nei supporti.
- 12.3 L'utilizzatore, salvo specifici casi (riprese televisive), è obbligato all'invio preventivo di una riproduzione (CD-ROM, DVD, pagina web, filmato) alla Fondazione.
- 12.4 Il pagamento dei diritti di riproduzione dà diritto all'uso, in via non esclusiva, non cedibile a terzi, a seconda dei casi: per il numero di copie (di CD-ROM o DVD) dichiarato, in una sola lingua, per un singolo sito web in una lingua, per un singolo passaggio televisivo in una lingua. Per ogni successiva utilizzazione è necessario richiedere nuovamente l'autorizzazione, previo pagamento dei relativi diritti.
- 12.5 La riproduzione di immagini in siti internet e trasmissioni TV deve essere realizzata mediante una risoluzione bassa, tale da non consentire un riutilizzo dell'immagine da parte di terzi non autorizzati.

VENDITA

Articolo 13 – Vendita (non finalizzata alla pubblicazione)

- 13.1 Il prezzo di vendita al pubblico di materiale nella disponibilità della Fondazione (fotocopie a colori o in bianco e nero, stampe da immagini digitalizzate o altro) è indicato nel tariffario allegato e non dà diritto né include la facoltà di riproduzione se non esplicitamente concessa.
- 13.2 L'utilizzo e la pubblicazione del materiale acquistato dovranno essere espressamente autorizzati previo il pagamento dei relativi diritti.
- 13.3 L'utilizzo del materiale così acquistato dovrà sempre avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi.
- 13.4 Sono in vendita, per uso strettamente personale e per motivi di studio, fotocopie, stampe da immagini digitalizzate, floppy disk, cd-room.

CONDIZIONI FINALI

Articolo 14 – Richieste diverse

- 14.1 Le richieste che si riferiscono a ipotesi non espressamente contemplate formeranno oggetto di esame e di specifici accordi, di volta in volta, e dovranno pervenire alla Fondazione Torino Musei, con almeno 30 giorni di anticipo.
- 14.2 La riproduzione delle opere dal vivo (tramite copiatura manuale su foglio o tela e con utilizzo di cavalletti o altro materiale) deve essere previamente autorizzata da parte della Direzione del Museo e seguirà la medesima disciplina di cui agli artt. 3 e seguenti; la copia dell'opera deve essere di dimensioni diverse dall'originale (l'altezza o la larghezza deve discostarsi di almeno 1/5 rispetto all'originale) e, indipendentemente dal livello di qualità o dal valore, deve essere accompagnata dal nome dell'autore, dal luogo, dall'anno e dalla dichiarazione di non autenticità ex art. 179 del Codice dei Beni Culturali.
- 14.3 È, altresì, di regola, vietato trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti i calchi da copie degli originali già esistenti. Le matrici dei calchi autorizzati saranno consegnate dopo l'uso alla Fondazione. I calchi, se esposti, dovranno essere accompagnati da didascalia precisante i dati e la collocazione dell'originale.
- 14.4 Compatibilmente con l'attività istituzionale della Fondazione, potranno essere forniti, a richiesta, preventivi che indicheranno il periodo di validità e le modalità di pagamento, oltre al rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione.

Articolo 15 – Utilizzo dei loghi della Fondazione

- 15.1 Il logo della Fondazione Torino Musei e i loghi dei singoli Musei civici possono essere utilizzati per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio appartenente alle collezioni civiche della Città. L'uso dei loghi è concesso a titolo oneroso dalla Fondazione.
- 15.2 L'utilizzo dei loghi viene concesso dal Presidente della Fondazione, previa acquisizione del parere del Direttore del Museo interessato.

Articolo 16 - Condizioni di reciprocità

- 16.1 La Fondazione si riserva di applicare condizioni di reciprocità ad altri Musei e istituti culturali i canoni e i corrispettivi per i servizi a domanda. Il principio si attua con l'applicazione di diritti e canoni di uguale entità o con la richiesta di analoga controprestazione.

Articolo 17 – Cauzione

- 17.1 Nei casi in cui dall'attività di concessione possa derivare un pregiudizio ai luoghi o beni culturali, la Fondazione richiede una cauzione, da costituirsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
- 17.2 L'importo della cauzione è determinato in funzione della singola fattispecie, e corrisponde almeno al triplo del canone di concessione.

- 17.3 La cauzione è dovuta indipendentemente dall'esenzione del pagamento del canone.
- 17.4 La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i luoghi o beni culturali non abbiano subito danni e le eventuali spese sostenute dalla Fondazione siano state rimborsate.

TARIFFARIO

Tipologia di riproduzione su supporto cartaceo

	Catalogo mostra/Libro/ Libretto a corredo di supporto multimediale
Edizione in una lingua/ costo a immagine di formato $\leq \frac{3}{4}$ di pagina (interno volume)	€ 80,00 colore € 40,00 b/n
Edizione in due o tre lingue costo a immagine di formato $\leq \frac{3}{4}$ di pagina (interno volume)	€ 160,00 colore € 80,00 b/n
Edizione in una lingua costo a immagine di formato foglio intero o doppia pagina (interno volume)	€ 100,00 colore € 50,00 b/n
Edizione in due o tre lingue costo a immagine di formato foglio intero o doppia pagina (interno volume)	€ 200,00 colore € 100,00 b/n
Edizione in una lingua costo a immagine in copertina o 3° / 4° di copertina	€ 200,00 colore € 100,00 b/n

Edizione in due o tre lingue costo a immagine in copertina o 3°/4° di copertina	€ 400,00 colore € 200,00 b/n
Edizione in una lingua costo a immagine in copertina o 3°/4° di copertina e interno (stessa immagine)	€ 200,00 colore € 100,00 b/n
Edizione in due o tre lingue costo a immagine in copertina o 3°/4° di copertina e interno (stessa immagine)	€ 400,00 colore € 200,00 b/n
Immagine intera e particolare/i della stessa immagine	Tariffa praticata per l'immagine intera
Distribuzione mondiale	Tariffa tripla
Riedizioni o ristampe	È concesso uno sconto del 25% sulla tariffa in vigore al momento della pubblicazione

	Pubblcazioni promozionali (cartolina/calendario/ opuscolo/pieghevole/locandina (formato < = cm. 50x70)
Tiratura da 1 a 500 esemplari	€ 250,00
	€ 350,00
	€ 450,00
	€ 500,00
	€ 750,00
	€ 1.000,00

	€ 1.250,00
	€ 1.500,00

	Manifesto/pannello (formato > cm. 50x70 e < = cm. 100x140)
Tiratura da 1 a 500 esemplari	€ 500,00
	€ 1.000,00
	€ 2.500,00
	€ 5.000,00

	Manifesto/pannello (formato > cm. 100x140)
Tiratura da 1 a 500 esemplari	€ 650,00
	€ 1.300,00
	€ 3.250,00
	€ 6.500,00

Tipologia di riproduzione su supporto non cartaceo

Filmato/Cd-Rom/Dvd/Programma multimediale/Sito Web Aventi scopo pubblicitario o di promozione aziendale	La concessione è disciplinata da specifico contratto In relazione al numero di passaggi nella rete e/o alla distribuzione
	La concessione è disciplinata da specifico contratto

	Filmato/Cd-Rom/Dvd/Programma multimediale/ SitoWeb Aventi scopo culturale
Realizzazione in una lingua costo a immagine	€ 80,00 colore € 40,00 b/n
Realizzazione in due o tre lingue costo a immagine	€ 160,00 colore € 80,00 b/n
Distribuzione mondiale	tariffa tripla
Distribuzione/emissione in occasione di esposizione in abbinamento con catalogo stessa esibizione e per il quale siano già stati corrisposti i diritti o al solo scopo promozionale dell'evento	esente

VENDITA**(Per uso strettamente personale o per motivi di studio)**

Tipologia di riproduzione	Costo per immagine b/n	Costo per immagine colore
Stampa di immagini digitalizzate Formato A4 su carta comune	€ 0,30	€ 0,60
Stampa di immagini digitalizzate Formato A4 su carta fotografica	€ 0,60	€ 1,20
Fotocopia/Stampa file di testo Formato A4	€ 0,10	€ 0,55
Fotocopia Formato A3	€ 0,16	€ 1,10
CD contenente immagini digitali (scansioni e/o riprese fotografiche digitali eseguite dal richiedente)*	€ 3,00	€ 3,00
Document Delivery	Il costo è quello praticato per le specifiche tipologie sopra Indicate. Agli importi così determinati deve essere aggiunto il costo di spedizione	

* Qualora la scansione e/o ripresa fotografica venga eseguita dal personale dell'Archivio Fotografico o della Biblioteca d'Arte, sarà dovuta anche la tariffa oraria di € 16,00 a titolo di assistenza e/o accompagnamento.

RICHIESTE DIVERSE

RIPRESE FOTOGRAFICHE E IN VIDEO A CURA DEL RICHIEDENTE (esclusivamente per motivi di studio, tesi di laurea o dottorato, esercitazioni scolastiche)

Servizio richiesto	Tariffa oraria dovuta per assistenza e/o accompagnamento	Materiale dovuto all'Archivio Fotografico
Riprese fotografiche	€ 16,00	I due trasparenti o negativi originali realizzati
Scansioni		file digitali
Riprese con videocamera		una copia del filmato

RIPRESE FOTOGRAFICHE PROFESSIONALI PER PUBBLICAZIONE

Servizio richiesto	Tariffa oraria per assistenza e/o accompagnamento. (Corrispettivo dovuto oltre al diritto di riproduzione)
Riprese fotografiche	€ 40,00

RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE

Tariffa oraria (per un massimo di 3 ore)	€ 200,00
--	----------

Tariffa giornaliera
€ 1.600,00

(corrispettivo fisso per un massimo di 8 ore)

Per ogni trasparenza restituita oltre il termine di 3 mesi dalla data della consegna , è dovuta la somma di € 30,00 al mese.

Per ogni trasparenza perduta o deteriorata è dovuta una penale di € 300,00.